

## **Regolamento di funzionamento del Centro di Studi Avanzati sul Turismo/Center for Advanced Studies in Tourism (CAST)**

*(Emanato con D.R. n. 18/2014 del 08/1/2014, in vigore dal 16/01/2014)*

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1 (Definizione)**

1. È istituito, ai sensi dell'art. 25, comma 1, dello Statuto di Ateneo il Centro di Studi Avanzati sul Turismo/Center for Advanced Studies in Tourism (CAST), da ora in poi denominato Centro.
2. Promuovono il Centro e ad esso partecipano i Dipartimenti di:
  - a) Scienze Aziendali - DiSA;
  - b) Scienze Economiche - DSE;
  - c) Scienze per la Qualità della Vita - QUVI;
  - d) Scienze Statistiche "Paolo Fortunati" - STAT.
3. Confluiscono nel Centro le attività della Scuola Superiore di Scienze Turistiche istituita con Decreto Rettorale n. 1422 del 05/08/2004.
4. Il Centro ha sede amministrativa ed operativa presso il Campus di Rimini.

#### **Articolo 2 (Finalità)**

1. Il Centro svolge funzioni prevalentemente di ricerca e alta formazione, anche connessa al miglioramento dell'attività formativa.
2. Per il perseguimento delle sue funzioni il Centro:
  - a) propone iniziative integrate comuni nell'ambito del settore turistico connettendone gli aspetti economici, aziendali, statistici, socio-politici, storici, geografici, giuridici e istituzionali;
  - b) svolge attività di ricerca nazionale e internazionale e di alta formazione e formazione superiore nel

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna - settore turistico relativamente agli aspetti economici, aziendali, statistici, socio-politici, storici, geografici, giuridici e istituzionali nonché in altri ambiti strettamente correlati al settore turistico, anche mediante la partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali.

### **Articolo 3 (Rapporti con i Dipartimenti partecipanti)**

1. I Dipartimenti di Scienze Aziendali, di Scienze Economiche, di Scienze per la Qualità della Vita e di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati", che promuovono la costituzione del Centro, possono affidare le attività di ricerca e formazione a carattere nazionale ed internazionale al Centro, quando corrispondano alle sue specifiche competenze di ricerca e formazione.

## **CAPO II - ORGANI E COMPETENZE**

### **Articolo 4 (Organi)**

1. Sono organi del Centro:
  - a) Direttore;
  - b) Consiglio.

### **Articolo 5 (Direttore)**

1. Il Direttore:
  - a) è designato dal Consiglio, fra gli stessi componenti o fra i docenti in servizio nell'Ateneo, dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;
  - b) nomina, fra i componenti del Consiglio, un Vice Direttore che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
  - a) rappresenta il Centro;
  - b) presiede e convoca il Consiglio;
  - c) esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività;
  - d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
  - e) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

stesso, per la ratifica, nella seduta successiva all'adozione;

- f) svolge le azioni necessarie a realizzare i piani e i programmi deliberati dal Consiglio;
- g) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
- h) esercita le funzioni del privato datore di lavoro.

#### **Articolo 6 (Consiglio)**

1. Il Consiglio è composto:

- a) dal Direttore che lo presiede;
- b) dai Direttori dei Dipartimenti partecipanti, o un loro delegato, individuato fra i professori e i ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento;
- c) da un rappresentante per ciascun Dipartimento partecipante, con comprovata esperienza scientifica e formativa nell'ambito di attività del Centro.

2. Alle sedute del Consiglio partecipa il Dirigente del Campus di riferimento (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.

3. Il Consiglio:

- a) designa il Direttore del Centro a maggioranza assoluta dei propri componenti;
- b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione della programmazione dell'attività di ricerca e formativa;
- c) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera b);
- d) trasmette ai Dipartimenti partecipanti la programmazione di ricerca e formativa in coerenza con la programmazione generale d'Ateneo;
- e) verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità del Centro definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- f) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 1 dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- g) individua, ai fini della valutazione, le modalità o le percentuali in base alle quali attribuire/imputare le attività di ricerca ai Dipartimenti partecipanti. In caso di mancata attribuzione/imputazione o di mancata deliberazione le attività di ricerca saranno imputate in parti uguali fra i Dipartimenti partecipanti;
- h) approva lo svolgimento di iniziative di ricerca e formazione;
- i) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
- l) nomina eventuali responsabili scientifici di progetti didattici e di ricerca;
- m) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
- n) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;
- o) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo;
- p) può delegare al Direttore le competenze di cui alla lettera l).

### CAPO III – GESTIONE E RISORSE

#### Articolo 7 (Gestione)

1. Il modello gestionale applicato al Centro è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. All'organizzazione del Centro si applicano i principi espressi dal Regolamento di organizzazione e del sistema dei servizi TA nell'Ateneo multicampus e le disposizioni del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi.

#### Articolo 8 (Risorse)

1. Il budget del Centro è costituito da:
  - a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici e/o di ricerca;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del Centro;
- c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività scientifiche e formative del Centro;
- d) erogazioni liberali;
- e) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
- f) eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo;
- g) eventuali contributi dei Dipartimenti partecipanti.

#### **CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 9 (Entrata in vigore e disposizioni finali)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il Consiglio del Centro può adottare, con delibera a maggioranza dei componenti, una regolamentazione interna di gestione, conforme al presente Regolamento di funzionamento, al fine di dettare una disciplina di dettaglio relativa all'attuazione di sue specifiche previsioni.
3. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie e, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.

\*\*\*\*\*